

**Decreto federale  
concernente il Protocollo facoltativo del 2000  
alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo  
alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati**

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti l'articolo 54 capoverso 1 e l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 settembre 2001<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> Il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Protocollo facoltativo.

<sup>3</sup> Al momento della ratifica il Consiglio federale consegnerà una dichiarazione vincolante relativa all'articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo facoltativo in merito a un divieto di arruolamento di volontari di età inferiore ai 18 anni da parte delle forze armate statali.

**Art. 2**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

2916

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2001 5595